

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 3327**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA, DIAZ LAURA, BARBIERI, ANGELUCCI MARIO, CLOCCHIATTI, BERNIERI, GRILLI, ZAMPONI, TAROZZI, BOTTONELLI, LOMBARDI CARLO, CALANDRONE PACIFICO, NICOLETTO, INVERNIZZI***Annunziata il 28 novembre 1957***Costituzione dell'Ente nazionale attività ricreative (E. N. A. R.)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla Camera, riproduce con alcune variazioni il testo che costituiva la proposta di legge n. 1849, di iniziativa dei deputati Storchi, Repossi, Cappugi, Bartole, Biasutti, Tomba, Ambrico, Titomanlio Vittoria, Bersani, Amatucci, Dal Canton Maria Pia, Colleoni, presentata nella seduta del 27 febbraio 1951.

L'assunto generale della proposta Storchi, come della presente proposta sta nella creazione di una prospettiva al movimento ricreativo italiano, con la *soppressione dell'E. N. A. L.* e la restituzione ai lavoratori dell'attesa possibilità di crearsi libere associazioni, per la ricreazione, per la cultura, per il turismo, per lo sport, alla condizione che tali associazioni siano aderenti (qualunque sia la corrente od ispirazione da cui promanano) ad un unico ente di diritto pubblico, che realizzi il dovere dello Stato verso la ricreazione e la elevazione dei lavoratori.

Finora, tutte le proposte di legge presentate nella precedente ed in questa legislatura, sull'argomento della ricreazione dei lavoratori (ad eccezione della proposta Storchi), dai colleghi Di Vittorio, Santi, Jacometti, Pieraccini, Barbieri, ed altri, lungi dal proporre la soppressione dell'E. N. A. L., ne chiedevano un ordinamento nuovo genuinamente democratico, che ponesse fine alla gestione commissariale.

Nessuna, però delle proposte presentate in tal senso, ha potuto giungere al termine del suo *iter* parlamentare, divenendo legge dello Stato.

Prosegue pertanto a dodici anni dalla fine della guerra la gestione commissariale dell'E. N. A. L., senza che sussista il benché minimo motivo a giustificarla.

Al contrario, la mancata trasformazione democratica dell'E. N. A. L. ed il perdurare del regime commissariale, sono divenuti palesemente causa della paralisi dell'Ente, del suo gravissimo dissesto finanziario, del suo profondo distacco dalle masse dei lavoratori (che avversano l'E. N. A. L. come strumento vessatorio); della sua deviazione dal fine di elevamento culturale e fisico delle masse popolari italiane.

Non si può certo muovere addebito ai parlamentari dei partiti più intimamente legati con i lavoratori, di non avere atteso, pazientemente e sperimentato tutti i tentativi possibili per porre termine al regime commissariale dell'E. N. A. L., avviandone la riforma democratica.

Durante otto anni di attività parlamentare una copiosa messe di proposte di legge, di mozioni, di ordini del giorno, di interpellanze, sta a testimoniare la pressante azione costantemente svolta.

Altre correnti ricreative popolari italiane, nel comprensibile desiderio di conquistare

quella libertà associativa che nell'E. N. A. L. non veniva concessa, si sono indotte a dar vita a libere associazioni ricreative di corrente quali sono i circoli A.C.L.I. e l'E.N.D.A.S.

La stessa grande massa dei lavoratori aderenti all'E. N. A. L. nella impossibilità assoluta di ottenerne la democratizzazione, si è decisa a dar vita nell'estate del 1957 ad una propria libera associazione che ha assunto il nome di A. R. C. I. (Associazione ricreativa culturale italiana).

Si è venuta producendo pertanto una abnorme situazione, poiché la legge che regola la vita dell'E. N. A. L. è ancora quella del 24 maggio 1937 istitutiva dall'Opera nazionale dopolavoro, la quale assicura una posizione di monopolio ad un solo Ente.

Ciò malgrado sono sorte numerose altre associazioni ricreative, fra le quali abbiamo citato le più note, con il risultato di un grave squilibrio prodottosi fra i due settori l'uno libero e l'altro non ancora liberato, della ricreazione italiana e la conseguenza che il dovere dello Stato democratico di promuovere e sviluppare la ricreazione e l'elevazione dei lavoratori non si applica né verso l'uno né verso l'altro dei due settori.

In questa constatazione sta la ragione principale che ha mosso i presentatori della presente proposta di legge.

Le coscienze democratiche che hanno concorso alla elaborazione della Costituzione Repubblicana si ribellano ad una concezione dell'intervento dello Stato nella ricreazione e nella elevazione dei lavoratori, in forma paternalistica e costringitiva.

Al contrario la legge fondamentale della Repubblica esige un intervento dello Stato che consenta lo sprigionarsi delle grandi energie insite nelle masse popolari, per il contributo che esse possono dare in ogni campo al progresso civile del Paese.

La elevazione dei lavoratori che può realizzarsi con libero sviluppo delle loro attività culturali, ricreative, turistiche sportive è contenuta nell'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana e del contributo dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato, additato dall'articolo 3 della Costituzione.

Ma proprio questo medesimo articolo postula implicitamente il dovere e l'obbligo dello Stato di sostenere e favorire con sufficienti mezzi l'elevazione dei lavoratori attraverso le loro attività culturali e ricreative, senza tuttavia menomare il principio della libertà di associazione che è fondamento delle nostre istituzioni.

Il problema che si pone oggi ai legislatori italiani, a proposito delle attività ricreative e culturali di massa, a noi è parso essere appunto quello di conciliare queste due diverse esigenze.

Da un lato è indubbio che lo Stato ha il dovere di appoggiare, incrementare, finanziare le attività culturali e ricreative dei lavoratori e non può realizzare ciò se non attraverso organi propri od enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

Dall'altro lato è altrettanto indubbio che i lavoratori vogliono la piena libertà per le loro associazioni ricreative e culturali e la garanzia che esse non saranno in nessun caso sottoposte all'intervento, all'ingerenza e alle determinazioni del potere esecutivo a nome dello Stato.

La vecchia proposta del collega Storchi a noi è parsa quanto mai adatta a risolvere tale questione. Essa consiste nella creazione di un ente di diritto pubblico (E. N. A. R.), veicolo delle provvidenze statali a favore delle attività ricreative e culturali dei lavoratori. Le libere associazioni ricreative dei lavoratori aderenti a tale ente fruiscono di tutte le provvidenze, senza vedere menomata la loro caratteristica di associazione di carattere privato.

L'Ente nazionale di diritto pubblico (che l'onorevole Storchi definì E. N. A. R. e non abbiamo nessuna ragione per chiamare diversamente, apparendoci tale sigla più propria e pertinente di quella dell'E. N. A. L.) non ha funzione di gestire direttamente le iniziative ricreative locali.

Esso perciò (ripetiamo le parole della relazione Storchi) « non ha carattere associativo, né distribuisce tessere, lasciando tale qualità e tale compito alle associazioni e sodalizi, che liberamente possono costituirsi in relazione col diritto che spetta a ciascuno di scegliere liberamente la associazione od il sodalizio cui dare la propria adesione ».

Scopo dell'E. N. A. R. è pertanto quello di garantire che tutte le associazioni che ne fanno parte fruiscono delle agevolazioni e degli aiuti attraverso cui si estrinseca il dovere dello Stato nei confronti della elevazione culturale e sociale dei lavoratori.

La proposta di legge dopo aver definito in modo quasi uguale a quello della proposta Storchi la natura e gli scopi dell'E.N.A.R. precisa di più, che le libere associazioni di organismi ricreativi sono *tenute* ad aderire all'E. N. A. R. e ciò per impedire che possa prodursi un pericoloso dualismo.

Un'altra aggiunta è costituita dalla definizione delle modalità di adesione all'E. N. A. R. con un controllo su di esse dal Consiglio di amministrazione dell'Ente al fine di assicurare che non possa ingannevolmente essere data l'adesione da parte di associazioni fittizie.

È proposto in questo argomento che il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. R. possa valersi dell'opera di controllo della Commissione centrale per la cooperazione del Ministero del lavoro, la quale è stata prescelta semplicemente perché è già esistente e funzionante in analogo settore ed appare sconsigliabile la creazione di un'altra Commissione.

Un'altra aggiunta al testo Storchi è rappresentata dalla proposta che l'E. N. A. R. e non il Ministero dell'Interno conceda il riconoscimento alle associazioni ricreative della finalità assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705. Ciò appare indispensabile per la natura stessa dell'Ente.

Noi proponiamo a differenza dell'onorevole Storchi che il Presidente sia eletto dal Consiglio di amministrazione anziché designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e ciò appare subito come norma più democratica.

Analogamente proponiamo per il Consiglio di amministrazione (pur mantenendo tutte le rappresentanze di Ministeri ed Enti) che i rappresentanti delle Associazioni ricreative siano in numero di 22 e vengano eletti dalle rispettive associazioni.

Così come ci pare analogamente più democratica la proposta che si costituisca in ogni Regione un Comitato direttivo eletto dai soci dei Circoli.

La istanza regionale che viene così istituita ha l'evidente scopo di predisporre un organo che in futuro possa esser messo a di-

sposizione dell'Ente Regione quando sarà costituito, per collaborare con esso nell'ambito delle attività ricreative e culturali di massa.

Circa il modo di elezione dei membri del Comitato direttivo Regionale, dei delegati all'Assemblea nazionale e dei membri del Consiglio di amministrazione, ci pare di aver proposto la norma più democratica possibile rispetto alle difficoltà organizzative di una simile operazione elettorale.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono solo esposte più estesamente che nel testo Storchi con l'aggiunta però del compito di finanziamento alle Associazioni aderenti per la realizzazione del loro programma.

Questa a noi pare una norma importante perché potenzierà certamente ed allargherà di molto le iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e soprattutto ne eleverà la qualità assicurando su di esse un controllo dell'Ente.

Ovviamente questo compito nuovo presuppone un finanziamento da parte dello Stato, contenuto d'altro canto nella cifra modesta (per il bilancio italiano) di 500 milioni all'anno.

A noi pare che senza queste misure il dovere dello Stato verso l'elevazione culturale dei lavoratori si risolverebbe in formule platoniche.

Ultima differenza da segnalare al testo Storchi, sta nella creazione di un Ufficio stralcio per la liquidazione delle attività dell'E. N. A. L.

Nel raccomandare alla Camera l'accoglimento della presente proposta di legge, ci pare indispensabile sottolineare l'assoluta urgenza della sua approvazione per il grave stato di precarietà cui è giunto il movimento ricreativo italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È istituito con sede in Roma, l'Ente nazionale attività ricreative (E. N. A. R.).

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### ART. 2.

L'E. N. A. R. si propone:

a) di promuovere e favorire le attività ed iniziative rivolte alla ricreazione dei lavoratori ed alla loro elevazione culturale, morale e sociale;

b) di agevolare le attività delle Associazioni, Enti e Sodalizi le cui finalità rientrino negli scopi citati nel comma precedente

c) di collaborare allo sviluppo delle attività ricreative promosse da privati a favore dei lavoratori.

### ART. 3.

Le Associazioni, Enti e Sodalizi, a carattere nazionale, che organizzano la ricreazione dei lavoratori e la loro elevazione culturale, morale e fisica, mediante proficuo impiego del tempo libero dal lavoro e con l'attività dei circoli ricreativi, culturali e sportivi, sono tenuti ad aderire all'E. N. A. R. e soltanto a questa condizione fruiscono delle facilitazioni e condizioni previste dalla presente legge

### ART. 4.

L'adesione all'E. N. A. R. deve essere data con la presentazione:

a) di uno statuto che garantisca l'elettività delle cariche, la volontarietà dell'adesione alla Associazione da parte dei soci e dei circoli e assicuri la assenza di scopi speculativi;

b) dell'elenco dei Circoli aderenti all'Associazione con indicazione del numero di soci appartenenti a ciascuno di essi.

Possono aderire all'E. N. A. R. soltanto le Associazioni, Enti e Sodalizi che abbiano almeno 300 circoli e 10.000 soci.

Il controllo della presenza delle suddette condizioni è effettuato dal Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. R. che potrà valersi

a tale scopo dell'ausilio della Commissione centrale per la Cooperazione esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5.

L'accettazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. R. della adesione di cui al precedente articolo, sostituisce a tutti gli effetti il riconoscimento della finalità assistenziale da parte del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

La licenza per la vendita delle bevande alcoliche, in deroga al rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è concessa a tutti gli spacci annessi ai Circoli appartenenti alle Associazioni aderenti all'E. N. A. R. purché detti circoli abbiano almeno 20 soci.

ART. 6.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo escluse soltanto le tasse postali e telegrafiche, l'E. N. A. R., le Associazioni nazionali ad esso aderenti ed i Circoli appartenenti a tali Associazioni, sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa sportiva e in genere propagandistica dell'E. N. A. R., viene riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse.

Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'E. N. A. R. non escluse quelle a cui partecipano anche i non tesserati.

ART. 7.

Sono organi dell'E. N. A. R..

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione.

ART. 8.

Il presidente, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su una terna di nomi designati a maggioranza nel seno del Consiglio di amministrazione.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dura in carica 3 anni.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 29 consiglieri, così ripartiti:

a) ventidue rappresentanti delle Associazioni, Enti o Sodalzi aderenti all'E.N.A.R. eletti nel modo che è disposto dal seguente articolo 11;

b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della pubblica istruzione.

Ministero dei trasporti;

Ministero delle finanze;

Alto Commissariato igiene e sanità

Commissariato per il turismo;

Comitato olimpico nazionale italiano

(C. O. N. I.).

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

ART. 10

In ogni capoluogo di regione è istituito un Comitato direttivo regionale dell'E.N.A.R., composto di 15 membri così ripartiti:

a) undici rappresentanti delle Associazioni aderenti all'E. N. A. R. eletti dai delegati dei Circoli ad esse aderenti;

b) quattro rappresentanti designati rispettivamente da:

1° gli Ispettorati del lavoro della regione;

2° i Provveditorati agli studi della regione;

3° i Comitati provinciali del C.O.N.I. esistenti nella regione

Il Comitato direttivo regionale dell'E. N. A. R. dura in carica 3 anni ed elegge un presidente nel suo seno

ART. 11

Allo scadere di ogni triennio, e per la prima volta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli di amministrazione dei Circoli appartenenti alle Associazioni, Enti e Sodalzi di cui all'articolo 3, designeranno i delegati alle assemblee regionali dell'E. N. A. R. in proporzione di un delegato ogni 200 soci del circolo o frazione di 200, quando il Circolo ha un numero di iscritti inferiore a 200.

Tali delegati, riuniti in assemblea regionale eleggeranno a scrutinio segreto e col sistema proporzionale:

a) gli undici membri elettivi del Comitato direttivo regionale dell'E. N. A. R.;

b) i delegati all'assemblea nazionale dell'E. N. A. R. in ragione di uno ogni 5.000 o frazione di 5.000 soci dei Circoli rappresentati alle assemblee regionali.

Tali delegati eletti dalle assemblee regionali, riuniti in assemblea nazionale dell'E. N. A. R., eleggeranno a scrutinio segreto e col sistema proporzionale i 22 membri eletti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9.

Ogni delegato all'assemblea nazionale esprimerà un numero di voti pari a quello con cui è stato eletto dall'assemblea regionale.

#### ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

a) stabilisce i programmi di attività dell'Ente garantendo che alle iniziative ricreative turistiche e sportive siano affiancate in sufficiente misura le attività culturali dei lavoratori. A tale scopo costituisce un'apposita Commissione per le iniziative culturali;

b) delibera con le modalità previste dall'articolo 4 sulla ammissione di nuove Associazioni, Enti o Sodalizi, che domandino di far parte dell'E. N. A. R.;

c) decide sull'accettazione di donazioni e lasciti;

d) stipula convenzioni con società, Enti o privati per la concessione di facilitazioni ai soci dei Circoli nell'ingresso a spettacoli di ogni tipo nell'uso di servizi di trasporto o comunque nell'esercizio di attività ricreative culturali o sportive;

e) delibera le facilitazioni che possono essere concesse ai Circoli che intendono contrarre mutui per la edificazione di nuove sedi;

f) dispone i finanziamenti alle Associazioni aderenti per la realizzazione dei loro programmi a condizione che siano conformi alle finalità previste dall'articolo 3;

g) nomina il direttore generale dell'Ente;

h) stabilisce l'organico degli Uffici centrali, approva il regolamento del personale, ne cura la disciplina e ne delibera il trattamento.

#### ART. 13.

Tutte le Associazioni, Enti o Sodalizi aderenti all'E. N. A. R., devono fruire, con gli stessi diritti, delle agevolazioni e concessioni previste dalla presente legge.

I finanziamenti, le facilitazioni creditizie e simili, devono essere attribuiti alle Associazioni aderenti con criterio proporzionale al numero dei loro soci.

ART. 14.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono nominati tre revisori dei conti effettivi e tre supplenti che costituiscono il collegio dei revisori. I singoli revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 15.

Lo statuto dell'Ente proposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Presidente della Repubblica, con suo decreto.

Con le stesse modalità sono approvate le modifiche dello statuto.

ART. 16.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dal patrimonio dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.);

b) da un contributo annuo dello Stato di lire 500 milioni. Nell'esercizio 1957-58 tale contributo di lire 500 milioni sarà prelevato dal capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

c) da lasciti e donazioni di privati;

d) da entrate per servizi prestati;

e) da contributi delle Associazioni, Enti o Sodalizi aderenti all'E. N. A. R. contenuti entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 17.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) è soppresso. Tutte le agevolazioni, le esenzioni ed ogni altra facilitazione riconosciute per il passato all'E. N. A. L. e ad ogni altro Ente ricreativo o assistenziale, sono riconosciute per l'avvenire solamente all'E. N. A. R. ed alle Associazioni ad esso aderenti.

ART. 18.

Per la liquidazione delle attività dell'E. N. A. L. è istituito un apposito Ufficio stralcio.

Il personale dipendente dall'E. N. A. L. può essere assunto dall'E. N. A. R. solo su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 19.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è da intendersi abrogata.



**ART. 20.**

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate le norme di attuazione e entro sei mesi dovrà essere approvato lo statuto previsto dall'articolo 14.

**NORMA TRANSITORIA**

**ART. 21.**

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione centrale per la cooperazione esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilirà il diritto delle Associazioni, Enti e Sodalizi, di cui all'articolo 3, di essere considerati aderenti all'E. N. A. R. verificando che sussistano le condizioni disposte dall'articolo 4.